



## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2016<sup>(\*)</sup>

Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di Forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'inserimento del medesimo nel comparto sicurezza e per l'allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

<sup>(\*)</sup> Testo non rivisto dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. – Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dopo anni di immotivata privatizzazione del rapporto di lavoro, ha conseguito, ai sensi della legge delega 30 settembre 2004, n. 252, e dei successivi decreti legislativi, un riconoscimento di altissimo significato, riportando alla natura pubblicistica il rapporto di lavoro degli operatori di questo glorioso Corpo dello Stato, fino ad allora immotivatamente ricompreso tra le «aziende autonome dello Stato».

Questo è avvenuto per la sua peculiare attività, preposta, sino al rischio della vita umana, al soccorso pubblico e alla tutela della pubblica e privata incolumità, quale valore fondamentale della Repubblica da garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.

Sono valori assimilabili a quelli assicurati dal restante personale in regime di diritto pubblico che garantisce il funzionamento dello Stato e la sua sicurezza, quali magistrati, ambasciatori, prefetti, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, per quanto attiene l'ordinamento civile, e Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Esercito, Marina Militare ed Aeronautica per quanto attiene l'ordinamento militare.

I Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, rivestono la qualifica di «agenti di pubblica sicurezza». Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

L'articolo 34 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, stabilisce che «gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità pubblica ed alla tutela delle persone e della proprietà, in genere, alla prevenzione dei reati; curano l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in caso di pubblici e privati infortuni».

Oltre a ciò l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali.

Il presente disegno di legge è coerente con il disposto della legge 30 settembre 2004, n. 252 che, all'articolo 1, ha ricondotto il rapporto di lavoro del Corpo nazionale vigili del fuoco «in regime di diritto pubblico» come le altre forze di polizia ad ordinamento civile, ed è attuativo dell'articolo 19, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Sinora l'attenzione politica verso questo Corpo è sempre stata di secondo ordine, nonostante gli appartenenti al medesimo Corpo siano al primo posto nelle simpatie di tutti e negli apprezzamenti dei cittadini.

Infatti, non vi è un loro intervento che non torni utile alla salvezza delle persone e delle cose, sia in occasioni di calamità pubbliche, di rovine di edifici, di frane, di alluvioni, di prevenzione e di estinzione de-

gli incendi, sia in occasione di soccorsi tecnici in genere.

Non deve sfuggire l'opera di pubblica sicurezza attuata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche nell'ambito delle proprie competenze di difesa civile. Basti pensare al periodo che ha seguito i tragici eventi dell'11 settembre 2001 ed all'importanza della minaccia terroristica alla quale, nel più assoluto silenzio, i Vigili del fuoco hanno contribuito a far fronte. Erano loro ad intervenire ogni volta si profilasse un rischio legato alla presenza dell'antrace o di altre sostanze chimiche o radioattive. Anche oggi, in un momento in cui nuove minacce legate al fanatismo religioso incombono sul futuro nostro e dei nostri figli, i Vigili del fuoco sono pronti ad intervenire per eliminare o mitigare gli effetti di un attacco terroristico. E lo sono consci del fatto che questo comporterebbe per la maggior parte di loro un esito fatale, fermi nella consapevolezza di una scelta di vita che va oltre qualsiasi spirito di servizio e che considera l'estremo sacrificio un atto di amore verso la Patria, una possibilità reale con la quale si deve vivere tutti i giorni. Tutto questo è svolto con profondo senso del dovere e amore per il prossimo. Ma cosa ottengono in cambio questi uomini e queste donne dalla classe politica? Nulla! Nemmeno il giusto riconoscimento giuridico ed economico è garantito a questo speciale Corpo dello Stato!

Forse pagano la scarsa capacità di «pubblicizzare» il loro operato, al contrario di altri. Pagano la «cattiva» abitudine di agire nel silenzio, senza clamori e lontani dai media. Pagano l'essere lontani, molto lontani, da ogni forma di protagonismo e vicini, assolutamente vicini a chi soffre ed ha bisogno di aiuto.

I Vigili del fuoco soffrono una generale disattenzione sui loro problemi di natura retributiva e pensionistica; spesso si ignora il rischio quotidiano della vita a cui sono sot-

toposti ma si chiede loro, al contempo, uno spirito di abnegazione fuori dal comune.

Il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco (CONAPO) segnala che la sperequazione rispetto agli altri Corpi dello Stato preposti alla sicurezza è enorme e ingiustificata, sia sotto il profilo retributivo che pensionistico.

Basta confrontare le buste paga di un capo squadra dei Vigili del fuoco e di un sovrintendente, con pari qualifica, del Corpo forestale dello Stato, come anche delle altre Forze di Polizia, per notare una differenza, a danno del primo, di circa 300 euro mensili, che appare ingiustificata anche in ragione di simili compiti antincendio e di simili compiti di polizia tra i due Corpi e comunque di un'analoga importanza nel campo della sicurezza. Differenza retributiva che aumenta nelle qualifiche più elevate, specialmente per il personale direttivo.

Oltre che nel trattamento retributivo fisso esiste una forte sperequazione anche nel trattamento retributivo accessorio e nelle varie indennità di trasferta e turnazione, come anche esistono disparità nelle erogazioni di indennità specialistiche, a titolo di esempio: indennità di imbarco e navigazione, riconosciuta alle Forze di polizia ma non al personale nautico dei vigili del fuoco, nonostante la similarità delle mansioni; aumento di servizio di un anno ogni cinque anni di cui godono le Forze di polizia ai fini pensionistici, ma che per i Vigili del fuoco pare proprio un diritto inarrivabile, condannando gli stessi a conseguire la pensione ben cinque anni dopo i colleghi delle altre Forze di polizia.

Le sperequazioni, dunque, sono molte e il presente disegno di legge vi rende giustizia solo in parte, anche se si prefigge di costituire un buon inizio per riconoscere la pari dignità tra i Corpi dello Stato.

È quindi ormai non più rinviabile l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel cosiddetto «comparto sicurezza», mediante il riconoscimento dello *status* di

Forza di polizia, fermi restando i suoi compiti istituzionali, e la conseguente collocazione nel medesimo procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, a garanzia che i Vigili del fuoco non siano più dimenticati e mortificati.

Si ricorda che si sta parlando di un Corpo che al nostro Paese ha offerto il sacrificio di feriti gravi e di vite umane, al servizio dei nostri cittadini, con lo spirito altruista e l'abnegazione che ha sempre contraddistinto questi uomini.

I Vigili del fuoco si aspettano il giusto riconoscimento con adeguati provvedimenti legislativi. Sono stanchi di belle parole ai funerali di Stato o delle medaglie al valore, atti senza valore se non verranno preceduti dal riconoscimento della pari dignità lavorativa con gli altri Corpi dello Stato. Questi nostri angeli custodi non si ritengono né migliori né peggiori dei colleghi appartenenti alle Forze dell'ordine ma, rischiando tutti i giorni la loro vita, non si capacitano delle motivazioni per cui la loro esistenza non viene considerata in ugual modo.

Per queste ragioni fondamentali il presente disegno di legge si propone di inserire, in modo chiaro ed inequivocabile, il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco nel «comparto sicurezza» mediante le certezze di perequazione retributiva derivanti dall'articolo 43 e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli, il cui contenuto può essere così riassunto. L'articolo 1 contempla la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti il riconoscimento ai Vigili del fuoco della qualità di forza di polizia speciale; l'inserimento dei Vigili del fuoco nel «comparto sicurezza»; l'equiparazione del trattamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelle delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile; la riforma del servizio volontario dei Vigili del fuoco; l'istituzione del ruolo tecnico e la contrattualizzazione del personale amministrativo in analogia al restante personale del pubblico impiego, e la previsione di posti da prefetto nell'ambito del Dipartimento dei Vigili del fuoco riservati a dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 2 reca una disposizione transitoria di salvaguardia del personale.

L'articolo 3, infine, individua le coperture finanziarie necessarie.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante l'inserimento del medesimo, con esclusione del personale volontario e del personale privo di qualifiche di pubblica sicurezza, tra i corpi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, con invarianza dei compiti istituzionali e delle funzioni ordinamentali ai sensi del medesimo primo comma;

*b)* istituzione delle sezioni di polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco presso tutte le procure della Repubblica. Con successivi provvedimenti legislativi sono definite le dotazioni organiche delle sezioni, che in sede di prima applicazione operano ad invarianza degli oneri, nonché le occorrenti risorse finanziarie;

*c)* istituzione di nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza presso tutti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che per il potenziamento dei servizi ispettivi di competenza, ivi compresi i servizi correlati alle attività relative alla prevenzione degli incendi ed alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Con successivi provvedimenti legislativi sono definite le dotazioni organiche dei nuclei, che in sede di prima applicazione, ope-

rano ad invarianza di oneri, nonché le occorrenti risorse finanziarie;

*d)* inserimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con previsione di analoghi istituti normativi, analoghe carriere, equiordinazione delle qualifiche e conseguente attuazione dei principi di perequazione del trattamento economico di cui all'articolo 43, comma diciassettesimo, della citata legge n. 121 del 1981, per le voci retributive relative a stipendio, indennità pensionabile, rischio e assegno funzionale elargito ai 17-27-32 anni di servizio alle Forze di polizia, nonché, per il personale dirigente e direttivo, l'ulteriore previsione di perequazione di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e all'articolo 43-*ter* della medesima legge n. 121 del 1981;

*e)* perequazione delle indennità specialistiche del personale elicotterista, nautico, sommozzatore e addetto alle telecomunicazioni, nonché del restante personale specialista, e perequazione del trattamento accessorio comune a tutte le Forze di polizia;

*f)* applicazione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del computo dei servizi operativi per l'aumento del servizio di un quinto ai fini pensionistici, di cui all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997;

*g)* applicazione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito, con modificazioni, della legge 20 novembre 1987, n. 472;

*h)* riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo i principi di cui alla lettera *a)* del presente comma mediante separazione ordinamentale

del personale volontario dai Vigili del fuoco permanenti, nonché: revisione delle qualifiche del personale volontario e previsione di idonee norme di coordinamento operativo del personale permanente con il personale volontario a garanzia dell'efficienza dei servizi operativi; previsione della assoluta gratuità della prestazione del personale volontario in coerenza con la legge 11 agosto 1991, n. 266, e del solo rimborso delle ore non lavorate e non diversamente retribuite, per il personale volontario eventualmente titolare di rapporto di lavoro; esclusione del servizio volontario, non considerato quale rapporto di lavoro, dal computo dei periodi utili al fine della maturazione dell'indennità di disoccupazione. I risparmi di spesa derivanti dalla presente lettera sono destinati alle finalità perequative del personale permanente di cui alla lettera *d*);

*i*) soppressione del servizio volontario/discontinuo per periodi di venti giorni e contestuale istituzione del servizio di ferma biennale regolato da rapporto di lavoro a tempo determinato per due anni, secondo criteri e funzioni confacenti alle attività di supporto operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da stabilire con decreto del Ministro dell'interno organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

*l*) istituzione di un ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la previsione di personale tecnico-informatico da impiegare a supporto del soccorso pubblico e delle emergenze anche mediante mobilitazione. Il suddetto ruolo deve altresì comprendere mansioni per il personale giudicato parzialmente idoneo ai servizi operativi dalle competenti commissioni medico-ospedaliere, nonché la possibilità di ricollocazione, a richiesta per il personale già transitato agli impieghi amministrativo-contabili nel previgente ordinamento ed in possesso dei previsti requisiti psicofisici. Alla definizione dell'ordinamento, delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego, di tutela

economica, pensionistica e previdenziale del personale del ruolo tecnico di cui alla presente lettera si applica la specificità lavorativa di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in base al grado di correlazione ai servizi operativi. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo del suddetto ruolo tecnico, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei Vigili del fuoco, sono definiti i requisiti psico-fisici ed i percorsi formativi relativi al ruolo medesimo. In fase di prima applicazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei previsti requisiti psicofisici e la disponibilità a frequentare apposito corso di formazione, è data facoltà di inquadramento, a domanda, nel ruolo tecnico di cui alla presente lettera, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche di cui al titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

*m)* piena contrattualizzazione del restante personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, non ricollocato nel ruolo tecnico di cui alla lettera *l)* del presente comma, con previsione di rapporto di lavoro disciplinato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed inserimento del medesimo nell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e nelle articolazioni territoriali del Ministero dell'interno, della possibilità di mobilità intercompartimentale e della possibilità di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse in ana-



logia al restante pubblico impiego. Esenzione dagli obblighi di mobilitazione urgente al seguito del personale operativo, fatta salva la possibilità di invio in trasferta ordinaria secondo le disposizioni applicabili ai dipendenti pubblici;

*n)* previsione, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, di un numero di posti da prefetto proporzionale a quello riservato alla Polizia di Stato dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, ed in analogia ai criteri contenuti nel medesimo articolo, mediante nomina e inquadramento a n. 4 posti da prefetto, ivi compreso quello di Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservati ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, e corrispondente riduzione numerica delle dotazioni organiche riservate ai dirigenti generali dei Vigili del fuoco. L'inquadramento a prefetto di cui alla presente lettera avviene previo superamento di apposito corso di formazione presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, con modalità e durata da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno;

*o)* invarianza dei vigenti diritti e prerogative sindacali e negoziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei medesimi istituti demandati al procedimento negoziale;

*p)* indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi

dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.

3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

#### Art. 2.

##### *(Disposizione transitoria)*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 3.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

